



Misure urgenti in materia di giustizia D.L. 117/2025 / A.C. 2570

Dossier n° 138 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
9 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2570
D.L.	117/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia
Numero di articoli:	11
Date:	
emanazione:	8 agosto 2025
presentazione:	8 agosto 2025
assegnazione:	8 agosto 2025
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di **impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo** presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in **supplenza i giudici onorari di pace** per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

L'**articolo 2** mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i *target* PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando **procedure di trasferimento** per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un **piano di smaltimento dei procedimenti civili** maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

L'**articolo 3** prevede un piano straordinario di **applicazione a distanza**, su base volontaria, **di magistrati ordinari** per la definizione **da remoto** di procedimenti civili allo scopo di **favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili** previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR.

L'**articolo 4** prevede, in via straordinaria la facoltà dei **capi degli uffici** individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare **interventi di riorganizzazione del lavoro** all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro.

L'**articolo 5** introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del **tirocinio** previsto per i **magistrati** ordinari dichiarati idonei all'esito del **concorso bandito con DM 9 ottobre 2023** (tuttora in corso di svolgimento).

L'**articolo 6** differisce una serie di **termini normativi** in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico:

- per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il **tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie** (comma 1);
- per l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'estensione delle **competenze del giudice di pace** in materia civile e tavolare (comma 2);
- per il mantenimento dell'incarico da parte dei **giudici ausiliari** (commi 3 e 4);

- per l'efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6);
- per l'operatività delle **sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio** (commi 7 e 8);
- per la **formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici** (comma 9).

L'**articolo 7** modifica la procedura relativa all'**intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità**, prevedendo la **sospensione del procedimento** per l'espletamento della consulenza medesima.

L'**articolo 8** incrementa la **dotazione organica** del personale della **magistratura** ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di **sorveglianza**. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'**articolo 9** reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la **proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio** e introducendo alcuni meccanismi di **decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione** susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L'**articolo 10** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L'**articolo 11** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 11 articoli per un totale di 45 commi, appare riconducibile all'esigenza generale, espressa nel titolo del decreto-legge, di recare disposizioni urgenti in materia di giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; 2) dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace; 3) prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal PNRR; 4) prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari; 5) attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR; 6) disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; 7) differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 8) intervenire sul processo civile al fine di eliminare incumbenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale; 9) aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 6, comma 9 (in materia di formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e 4 provvedimenti di altra natura (di competenza del CSM ovvero dei capi degli uffici giudiziari).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 2, dispone che, in relazione all'applicazione dei magistrati e al possibile trasferimento temporaneo di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro per esigenze di servizio specifiche, istituti disciplinati dall'articolo 110 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), siano sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR; in proposito, la disposizione richiama espressamente il comma 3-bis del menzionato articolo 110 secondo cui, quando l'applicazione del magistrato debba essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il CSM provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta e entro 30 giorni per ogni altro ufficio; a fronte dei due diversi termini previsti dal citato comma 3-bis e tenuto altresì conto che, da un lato, la relazione illustrativa fa riferimento ad una "procedura accelerata" e, dall'altro, la relazione tecnica specifica che il CSM "provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta", *si valuti l'opportunità di precisare il termine entro cui il CSM debba provvedere*.

